



**COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO**  
Provincia di Pordenone

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**  
**SERVIZIO DI**  
**GESTIONE ATTIVITA', APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA**  
**PALAZZETTO DELLO SPORT**  
**(BOZZA)**

CIG \_\_\_\_\_

## **SOMMARIO**

### **CONDIZIONI GENERALI**

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO**
- ART. 3 – DURATA**
- ART. 4 – IMPORTO DELL' APPALTO E PREZZO ORARIO**
- ART. 5 – REVISIONE DEI PREZZI**
- ART. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI**
- ART. 7 – PAGAMENTI**
- ART. 8 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**
- ART. 9 – OBBLIGHI E VERIFICHE DELLA AMMINISTRAZIONE APPALTANTE**
- ART. 10 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE**
- ART. 11– REAPONSABILITA' E ASSICURAZIONE**
- ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 13 – SUBAPPALTO**
- ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA**
- ART. 15 – CONTESTAZIONI-PENALITA' -INADEMPIENZE**
- ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 17 – DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO**
- ART. 18 –FACOLTA' DI RECESSO**
- ART. 19 –ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA (ESECUZIONE D'URGENZA)**
- ART. 20 – SPESE ED ONERI**
- ART. 21 – CONTROVERSIE**
- ART. 22 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI**

### **CONDIZIONI TECNICHE DELL'APPALTO**

- ART. 24 – DESCRIZIONE E MODALITA' SVOLGIMENTO SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA E ATTREZZATURE**
- ART. 25 – DESCRIZIONE E MODALITA' SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA**
- ART. 26 – DESCRIZIONE E MODALITA' SVOLGIMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA**
- ART. 27 – MATERIALI DI CONSUMO, DISPOSITII DI PROTEZIONE**

### **PERSONALE**

- ART 28 PERSONALE**
- ART 29 CLAUSOLA SOCIALE**
- ART 30 OBBLIGHI DELLA DITTA INERENTI AL PERSONALE**
- ART 31 PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE  
DEI RISCHI INTERFERENZIALI**

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione e dell'apertura del Palazzetto dello Sport e precisamente:

- servizio di apertura, chiusura, custodia e pulizia del Palazzetto Comunale dello Sport sito in San Vito al Tagliamento – Via Pietro Angelo Cristofoli;
- gestione dell'impianto elettrico, controllo temperatura, etc. del palazzetto dello Sport;
- piccola manutenzione ordinaria ripartiva e conservativa del Palazzetto dello Sport;
- lavori di allestimento per lo svolgimento delle attività sportive svolte presso il Palazzetto dello Sport.

### **ART. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO**

Le finalità del servizio possono essere sintetizzate come segue:

- assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo del Palazzetto dello Sport mediante l'apporto della ditta cooperativa aggiudicataria che provvederà mediante la propria organizzazione, mezzi e personale a rendere il servizio efficace ed efficiente assicurando le prestazioni meglio specificate negli articoli seguenti;
- favorire integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate

### **ART. 3 DURATA**

L'appalto oggetto del presente capitolato avrà una durata di anni 2 (due), con decorrenza presumibile dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero dalla data dell'affidamento e per un biennio.

Allo scopo di garantire la continuità dei servizi, l'impresa aggiudicataria è obbligata, alla scadenza del contratto, a prorogare l'esecuzione dei servizi stessi agli stessi prezzi, patti e condizioni, su semplice richiesta dell'Ente, qualora si rendesse necessario procedere al completamento della nuova procedura di appalto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016.

### **ART. 4 IMPORTO DELL'APPALTO E PREZZO ORARIO**

L'importo stimato a base d'asta dell'appalto è di € 36.522,00 su base annua (IVA esclusa), pari a € 73.044,00 (IVA esclusa) per il biennio di validità del contratto.

Il compenso orario a base d'asta per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato fissato in € 20,29 orarie oltre IVA.

**ART. 5**  
**REVISIONE DEI PREZZI**

Il prezzo dell'appalto è determinato sulla base D.M. 02 ottobre 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel quale viene determinato il costo orario di lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di maggio 2013. Atteso che essendo stato recentemente sottoscritto il nuovo contratto collettivo con le cooperative sociali, il costo orario verrà proporzionalmente adeguato all'incremento contrattuale non appena saranno noti gli importi con apposita istruttoria che terrà conto delle Tabelle ministeriali.

**ART. 6**  
**VARIAZIONI CONTRATTUALI**

L'Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originali patti e condizioni senza che ciò comporti indennizzi di sorta.

Le prestazioni oggetto del servizio potranno essere aumentate o ridotte, per eventuali nuove esigenze, fino alla concorrenza di 1/5 del costo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazioni senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016.

**ART. 7**  
**PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo della prestazione, che si intende comprensivo di ogni onere previsto dalla convenzione sottoscritta ai sensi art. 5 comma 1 Legge 8.11.2001 n.381 e dal presente capitolato, previo visto di regolarità disposto dal Responsabile del Servizio competente, sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture mensili, redatte sulla base delle ore effettivamente svolte nel singolo mese di riferimento, previa verifica della regolarità del servizio e acquisizione da parte del Comune della documentazione prevista dalle norme vigenti, attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori. Nel caso in cui la ditta non risulti in regola con i versamenti contributivi, si procederà a termini di legge.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d'appalto.

Alla fattura mensile dovrà essere allegato il giustificativo di tutte le ore effettuate nel mese di riferimento; tale giustificativo dovrà contenere il dettaglio delle ore prestate e la loro motivazione (custodia, piccola manutenzione, ecc.).

L'Ente può sospendere il pagamento alla ditta qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, fino a che la ditta non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

**ART. 8**  
**OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

La cooperativa è tenuta ad assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce – ai sensi della vigente normativa – causa di risoluzione del relativo contratto.

**ART. 9**  
**OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE APPALTANTE**

Il Comune di San Vito al Tagliamento con la stipula del presente contratto assume l'obbligo:

- di comunicare alla ditta appaltatrice con almeno tre giorni di anticipo, l'orario di inizio nonché quello di presunto termine delle manifestazioni (partite di campionato ovvero assemblee, convegni, rappresentazioni teatrali, concerti, cinema, spettacoli di danza, manifestazioni di vario genere) attraverso scheda di prenotazione appositamente redatta;
- di fornire i materiali necessari ai lavori di piccola manutenzione oggetto del presente capitolato;

L' Amministrazione comunale a mezzo personale autorizzato, ha facoltà di effettuare dei controlli alle strutture in qualsiasi momento. In ogni caso si impegna all'effettuazione in contraddittorio fra le parti interessate, di verifiche periodiche circa la funzionalità complessiva delle strutture e del corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

**ART. 10**  
**OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE**

Per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato, l'appaltatore si impegna a organizzare la relativa attività e a rispettare gli obblighi stabiliti dalla vigente normativa. In particolare si impegna a comunicare tempestivamente la sospensione o cancellazione della Ditta dall'apposito registro delle imprese.

La ditta dovrà inoltre garantire per il periodo di vigenza dell'appalto, l'attivazione di convenzioni per percorsi formativi e di inclusione sociale avviati dai Servizi Sociali per circa numero 6 soggetti. L'attività di tali soggetti dovrà comportare un miglioramento qualitativo/quantitativo delle prestazioni previste e non potrà essere destinata a sostituire il personale adibito alle attività contrattuali quantificate nel presente contratto.

Infine l'appaltatore si impegna a:

- garantire la stabilità e continuità del servizio in ogni circostanza, assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità;
- mantenere opportuni contatti con gli uffici competenti dell'Amministrazione, al fine di verificare il buon andamento dei servizi;
- operare con la massima diligenza e professionalità;
- avvertire subito l'Amministrazione Comunale qualora venga a conoscenza di inconvenienti a lui non imputabili che impediscono il regolare svolgimento dei servizi.

**ART. 11**  
**RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE**

La Ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che derivi all'Ente e terzi dall'adempimento dei servizi affidati oggetto del presente capitolato.

Qualora la Ditta non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nei termini fissati nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione resta autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sulla prima scadenza dovuta alla Ditta o sul deposito cauzionale.

La Ditta è obbligata a stipulare, con onere interamente a proprio carico, idonea assicurazione per la copertura dei danni di qualsiasi natura a cose persone o animali che venissero arrecati dal proprio personale nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato.

La ditta pertanto dovrà presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto, copia della polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'opera con primaria compagnia di assicurazione e

per l'intera durata del contratto che copra i danni arrecati a terzi (compreso il Comune di San Vito al Tagliamento) nell'espletamento di tutte le attività. La suddetta polizza per RCT e Prestatori d'opera deve prevedere un massimo non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro (RCT) e ad € 3.000.000,00 per ogni prestatore d'opera infortunato (RCO). La suddetta polizza deve prevedere le opportune estensioni di copertura e deve essere pienamente operante anche per danni alle cose sulle quali e nelle quali si svolge l'attività.

Copie della polizza di cui sopra deve essere depositata presso il Comune di San Vito al Tagliamento prima dell'inizio del servizio. Ogni variazione deve essere prontamente comunicata all'Amministrazione Comunale. La ditta è tenuta a trasmettere annualmente all'Amministrazione comunale conferma della prosecuzione di dette coperture assicurative, della loro conformità a quanto richiesto e della loro validità nel tempo.

L'appaltatore si obbliga a tenere attiva la polizza, attraverso il regolare pagamento dei premi e delle regolazioni, per l'intera durata dell'appalto, impegnandosi a comunicare alla stazione appaltante eventuali disdette o avvicendamenti della Compagnia assicurativa. L'appaltatore prende atto che la presenza di esclusioni contrattuali che limitassero la portata della garanzia assicurativa oppure l'applicazione da parte della Compagnia di franchigie e/o limiti d'indennizzo resteranno a suo totale carico, restando il medesimo comunque impegnato al risarcimento dell'intero danno cagionato alla stazione appaltante o a terzi.

La Ditta si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sull'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi in argomento, nonché sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla Legge 23.10.1969 n. 1269 e libera fin d'ora l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e da ogni altro danno che potesse emergere dall'espletamento dei servizi medesimi.

#### **ART. 12** **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione dell'Ente.

Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applicano le disposizioni della parte II – Titolo V del D.Lgs 50/2016.

#### **ART. 13** **SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto dei servizi previsti dal presente capitolato.

#### **ART. 14** **GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento del danno, nonché del rimborso delle somme che il Comune deve sostenere per colpa imputabile all'appaltatore, è dovuta una garanzia definitiva – sotto forma di cauzione o fideiussione – con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione di cui sopra resterà vincolata in favore della stazione appaltante fino al completo e regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali

L'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, a seguito di inadempienze o penalità.

## **ART. 15**

### **CONTESTAZIONI, PENALITA', INADEMPIENZE**

Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di diverse e cumulabili penalità:

- da € 100,00 a € 500,00 per gli inadempimenti riscontrati in proporzione alla gravità dell'evento a giudizio del Comune

- €200,00 per ogni giorno di mancata o parziale prestazione del servizio

Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo PEC, al soggetto aggiudicatario che dovrà, entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l'Ente appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le penali.

Tali penalità saranno applicate fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito, per la qualità dei risultati, la qualità dei processi, la qualità delle risorse umane impiegate e quant'altro adempimento previsto ad onere del soggetto aggiudicatario nel corso del contratto.

L'importo delle penali sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate e, nel caso di insufficienza dell'importo di credito, l'Amministrazione avrà diritto di rivalersi sulla cauzione che dovrà essere integrata entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta dell'Ente appaltante.

## **ART. 16**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **A) risoluzione anticipata facoltativa:**

ai sensi dell'articolo 108 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **B) risoluzione anticipata obbligatoria:**

ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune dovrà risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

**C) risoluzione per grave inadempimento:**

ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Viene in ogni caso considerata grave inadempienza la mancata o parziale prestazione dalla quale ne derivi un disservizio all'utenza.

**D) clausola risolutiva espressa:**

Costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) numero 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- subappalto del servizio;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- impiego di personale non dipendente (escluse le sostituzioni temporanee), gravi violazioni agli obblighi di legge relativi al personale dipendente o socio lavoratore e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione del servizio;
- applicazioni di tre penali
- cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del presente capitolato ovvero grave inosservanza nell'esecuzione del servizio degli elementi tecnici progettuali indicati nell'offerta ai fini del giudizio sulla qualità;
- gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e delle attività che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio;
- gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente Capitolato;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale di uno o più servizi affidati.
- Cancellazione della cooperativa sociale dall'Albo regionale delle cooperative sociali

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato e senza necessità di contraddittorio, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione comunale, trasmessa via pec, di avvalersi della clausola risolutiva espressa. La risoluzione immediata del contratto comporta, altresì, che l'appaltatore non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato indetta dall'Amministrazione Comunale.

**E) disposizioni comuni in caso di risoluzione:**

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla



maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore comporta l'obbligo da parte dello stesso al risarcimento danni, con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte dell'amministrazione comunale, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.

Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla cauzione definitiva presentata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento e impedire l'interruzione del servizio; per coprire le spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento del servizio; per soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dall'appaltatore.

#### **ART. 17** **DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere o concludere anticipatamente il contratto in relazione alle future disponibilità economiche e finanziarie di bilancio, previo preavviso di almeno 120 giorni, ovvero di ridurre in qualsiasi momento i servizi oggetto d'appalto senza che l'appaltatore possa avanzare riserve o pretese.

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario, da notificarsi a mezzo Posta elettronica certificata con preavviso di almeno 120 giorni, la stazione appaltante incamererà per intero la cauzione prevista dal presente capitolato e potrà affidare l'appalto all'impresa classificatasi seconda in sede di gara, alle medesime condizioni.

#### **ART. 18** **FACOLTA' DI RECESSO**

L'Ente appaltante, nel caso di variazioni notevoli sopravvenute e rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o organizzativi riguardanti i servizi affidati, qualora ragioni di pubblico interesse lo impongano, compresa la gestione dei servizi stessi tramite personale dipendente o altre forme organizzative, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di 90 gg., senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

#### **ART. 19** **ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA (ESECUZIONE D'URGENZA)**

La ditta si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more di stipula del relativo contratto. In tal caso, fermo restando quanto previsto in ordine alla stipula della polizza assicurativa e al versamento della cauzione definitiva, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione di rimborsi alla Ditta stessa.

La stazione appaltante si riserva, in casi di urgenza, di chiedere l'esecuzione dell'appalto anche nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 113 del D.Lgs 50/2016.

#### **ART. 20** **SPESE ED ONERI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la gara d'appalto, ivi incluse le spese, le imposte, le tasse, i diritti di segreteria gravanti a qualsiasi titolo sul contratto, sono a carico della ditta senza diritto di rivalsa.

**ART. 21**  
**CONTROVERSIE**

Le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente capitolato saranno di competenza esclusiva del Foro di Pordenone.

**ART. 22**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il regolamento medesimo, titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto è il Comune di San Vito al Tagliamento, Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è il dott. Gilberto Ambotta, e-mail: ambottag@gmail.com PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificare l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Comune di San Vito al Tagliamento.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Gilberto Ambotta, e-mail: ambottag@gmail.com PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del predetto contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario - appaltatore viene designato come responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e rendicontazione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature e di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

**ART. 23**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Troveranno applicazione le i prescrizioni contenute negli atti di gara che qui si intendono integralmente richiamate.

Per quanto non specificatamente previsto negli atti di gara si fa rinvio alle specifiche normative applicabili.

La ditta è comunque tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

## CONDIZIONI TECNICHE DELL'APPALTO

### ART. 24

#### DESCRIZIONE E MODALITA' SVOLGIMENTO SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA E RELATIVE ATTREZZATURE

Per apertura, chiusura, custodia Palazzetto dello Sport ed attrezzature s'intendono le seguenti attività:

- apertura e chiusura della struttura per allenamenti, gare, manifestazioni, premiazioni, partite etc. secondo l'orario delle attività fornito dagli uffici comunali;
- accensione e spegnimento rete elettrica del palazzetto;
- programmazione riscaldamento telegestito (programma fornito dal gestore gas), controllo idonea temperatura nelle sale e segnalazione tempestiva di eventuali malfunzionamenti all'ufficio comunale competente;
- verifica della funzionalità delle uscite e degli apparati di sicurezza;
- verifica a vista al fine di prevenire atti di vandalismo, furti o sottrazione di beni;
- vigilanza sull'accesso e sull'uscita degli utenti dalla struttura per mezz'ora in sede di apertura e mezz'ora in sede di chiusura del palazzetto;
- controllo ed allontanamento dall'immobile di soggetti privi di autorizzazione o fuori degli orari autorizzati dal referente comunale del servizio;
- controllo che l'accesso alle palestre sia consentito esclusivamente agli atleti che indossano abbigliamento e calzature idonee;
- garantire, negli orari predefiniti di custodia, il corretto utilizzo della struttura (divieto di fumo, divieto di arrampicarsi, divieto di manomissione, etc.) segnalando eventuali problemi o anomalie al referente comunale;
- controllo al termine delle attività che tutto sia lasciato in ordine (locali ed attrezzature);
- dare piena disponibilità in sede di manifestazioni con forte accesso di pubblico, vigilando sul rispetto del numero massimo di capacità della struttura (numero posti a sedere);
- vigilanza sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti da parte degli utenti o degli spettatori, secondo la diligenza del buon padre di famiglia;
- verifica e controllo del corretto funzionamento dei tabelloni luminosi e dell'impianto audio;
- informare/istruire le società sportive sul corretto utilizzo e funzionamento dei tabelloni luminosi e dell'impianto audio;
- segnalazione tempestiva e per iscritto al Comune, entro 24 ore dall'accadimento, di ogni guasto, danneggiamento, deterioramento, incidente ed anomalia che si verifichi - in caso di danni causati da terzi, segnalazione al Comune delle generalità dei responsabili qualora identificabili;
- comunicazione di un recapito telefonico a cui gli utenti del palazzetto possano rivolgersi in caso di mancato e/o inefficiente funzionamento degli impianti (es. impianto elettrico o riscaldamento);
- redazione aggiornata di un registro su cui annotare le varie manifestazioni, la loro durata, i lavori effettuati, e in genere qualsiasi prestazione effettuata agli effetti del presente contratto.

In linea di massima ed a **titolo puramente indicativo e non esaustivo**, il palazzetto dello sport viene utilizzato nelle seguenti fasce orarie:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 23:00;
- sabato e domenica per partite e/o manifestazioni con orari da definirsi.

L'attività di custodia deve essere obbligatoriamente svolta per mezz'ora in sede di apertura e mezz'ora in sede di chiusura del palazzetto. E' competenza della ditta appaltatrice sollecitare i responsabili delle società sportive a sospendere gli allenamenti e lasciare liberi gli ambienti in tempo utile per il rispetto dei 30 minuti previsti. Qualora non vi provvedano la ditta appaltatrice segnalerà l'inadempienza entro il giorno lavorativo successivo al referente comunale del contratto, indicando altresì il maggior costo sostenuto.

In caso di prolungamento di attività durante lo svolgimento di manifestazioni e/o partite oltre l'orario preventivato ed indicato, la ditta sarà tenuta a consentirne l'effettuazione a condizione che il protrarsi dell'occupazione della palestra non arrechi danno ad eventuali attività successive; in quest'ultimo caso la ditta inviterà i responsabili a sospendere l'attività in atto ed a lasciare liberi gli ambienti occupati. La ditta si impegna a comunicare al referente comunale del contratto, mediante rapporto per iscritto da consegnare il giorno lavorativo successivo all'evento, il maggior tempo utilizzato rispetto all'autorizzazione rilasciata.

**La ditta dovrà tenere un registro aggiornato quotidianamente, su cui verranno annotate le varie attività e/o manifestazioni, la loro durata, i lavori effettuati.**

Il calendario degli utilizzi dell'impianto sportivo è reperibile/scaricabile dal sito internet del Comune di San Vito al Tagliamento (alla voce: Palazzetto dello Sport di Ligugnana); qualora ci siano dei mal funzionamenti internet o altri impedimenti, le eventuali modifiche al calendario verranno comunicate telefonicamente dall'ufficio comunale con almeno un giorno di anticipo.

Il Comune si impegna a garantire alla ditta la disponibilità, per la durata del contratto, di un locale adibito ad ufficio all'interno del palazzetto in cui potranno essere depositati computer o altri dispositivi di proprietà della ditta medesima, necessari all'espletamento delle attività previste nel presente capitolato.

## **ART. 25**

### **DESCRIZIONE E MODALITA' SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA**

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere le diverse necessità di intervento, devono essere finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e confortevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine dell'Amministrazione Comunale.

La ditta dovrà garantire le pulizie di tutti gli spazi ed attrezzature interni ed esterni del palazzetto dello sport, e precisamente: salone - ingressi - corridoi - spogliatoi - palestre - servizi igienici - docce - locali diversi, relative vetrate, attrezzature e suppellettili compresi in detti locali, pertinenze, etc. In particolare lo sfalcio e la pulizia dell'area verde esterna compresa entro il recinto del palazzetto verrà effettuata dal Comune, mentre l'area esterna (fronte scuole) costituita dal marciapiede e dall'area in cui sono posizionati i contenitori dei rifiuti dovrà essere effettuata dalla ditta.

La pulizia dovrà essere svolta in linea generale nelle ore in cui i singoli locali non sono utilizzati per le attività sportive ed ogni qualvolta risulti necessario per mantenere l'immobile funzionante e decoroso.

La pulizia interna ed esterna la struttura - in linea generale - comprende le seguenti attività:

- spazzatura e lavaggio pavimenti con attrezzature e prodotti idonei a seconda del materiale trattato (parquet, linoleum ovvero piastrelle);
- vuotatura cestini gettacarte;
- spolveratura con prodotti detergenti e disinfettanti idonei di arredi ed oggetti vari a deposito di polvere;
- pulizia spalti e relative sedute in legno;
- pulizia bagni e docce;
- pulizia vetrate;
- pulizia pertinenza esterna (fronte scuole costituita dal marciapiede e dall'area in cui sono posizionati i contenitori dei rifiuti);
- aereazione dei locali con apertura finestre e relativa chiusura al termine del servizio di pulizia;
- ogni altro intervento si rendesse necessario per mantenere l'immobile funzionante e decoroso.

Nell'effettuazione del servizio di pulizia la ditta avrà l'obbligo di operare con la massima scrupolosità al fine di garantire sempre il decoro della struttura comunale.

I macchinari e le attrezzature necessari e idonei a garantire la prestazione sono a carico della ditta aggiudicataria, come pure le spese per i materiali di consumo utilizzati per la pulizia. La ditta nello svolgimento della prestazione dovrà tenere conto delle necessità particolari per quanto attiene alle coperture con parquet, linoleum e piastrelle, superfici ignifughe, ecc., garantendo una perfetta igienicità degli ambienti e degli arredi; l'effettuazione del servizio dovrà essere svolta con prodotti e modalità idonei

in relazione alle tipologie delle pavimentazioni e/o rivestimenti arredi, al fine di salvaguardarne la conservazione.

**ART. 26**  
**DESCRIZIONE E MODALITA' SVOLGIMENTO**  
**SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA**

La ditta dovrà provvedere all'effettuazione dei lavori di piccola manutenzione della struttura, necessari per mantenere lo stato di conservazione della medesima. Per la definizione di piccola manutenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

La ditta inoltre dovrà:

- garantire la sostituzione delle lampadine;
- assicurare la piccola manutenzione e controllo degli impianti tecnologici con particolare riferimento a quelli di emergenza;
- assicurare la piccola manutenzione e controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipanico;
- curare la cancellatura delle eventuali scritte esterne alle strutture. Tale scritte dovranno essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale. La cancellatura sarà effettuata mediante la ridipintura della parte interessata con pittura di uguale colore fornito dall'Amministrazione Comunale.

Saranno a carico della ditta le attrezzature occorrenti all'effettuazione delle manutenzioni e a carico del Comune i materiali necessari alle manutenzioni stesse.

**ART. 27**  
**MATERIALI DI CONSUMO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**

Preliminarmente all'avvio del rapporto contrattuale l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione Comunale le schede tecniche dei prodotti utilizzati.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale per la sicurezza.

**PERSONALE**

**ART. 28**  
**IL PERSONALE**

La ditta aggiudicataria deve disporre di una dotazione di personale in quantità, di qualificazione e profilo professionale adeguate a garantire un'efficace gestione delle attività di cui al presente capitolato. Il personale utilizzato deve osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari indicate nel presente capitolato, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti approvato dall'Ente appaltante.

Alla sottoscrizione del contratto la ditta comunicherà per iscritto all'Ente – Settore finanziario – i nominativi delle persone che verranno impiegate per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, con le rispettive qualifiche. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato entro 10 giorni dalla sostituzione.

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del personale ritenuto non idoneo, sulla base di una procedura di contestazione indicandone i motivi all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato.

La ditta dovrà comunicare il nominativo del responsabile tecnico e del responsabile organizzativo e dell'inserimento lavorativo e dei relativi compiti agli stessi affidati, a cui fare riferimento per ogni comunicazione.

Nei rapporti con il personale dell'Amministrazione comunale e con gli estranei, il personale della ditta deve tenere sempre un contegno irreprensibile ed osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari dell'Ente. L'Amministrazione si riserva, a suo giudizio, di chiedere sostituzione in qualsiasi momento di qualunque dipendente (o se del caso socio) della ditta incaricata addetto al servizio dato in appalto.

L'appaltatore si obbliga in ogni caso ad affiancare nel servizio espletato, al proprio personale svantaggiato, del personale valido.

La Ditta deve, a sua cura e spese provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle normative sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

La Ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, nonché a rispettare le relative norme e procedure previste dalla legge, dalla data di inizio e per tutta la durata dell'appalto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino al loro rinnovo. La Ditta è tenuta inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

La Ditta ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione del proprio organico con almeno 5 giorni di anticipo, esclusi i casi di emergenza.

## **ART. 29**

### **CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di settore in materia di riassorbimento del personale. Il Contraente ha l'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario in via continuativa per il periodo di durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016. Il riassorbimento deve essere armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dal presente Capitolato.

## **ART. 30**

### **OBBLIGHI DELLA DITTA INERENTI AL PERSONALE**

La Ditta è responsabile degli eventuali danni derivanti Ente ed ai terzi a seguito dei fatti e omissioni compiuti dal proprio personale nello svolgimento dei compiti previsti dal presente appalto.

La ditta aggiudicataria è responsabile della condotta del servizio nel rispetto delle norme di sicurezza ed in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.

Ad ulteriore precisazione di quanto già detto, si ribadisce che le prestazioni di cui al presente appalto, poste a totale carico dell'appaltatore che vi provvederà con propria organizzazione, personale ed esclusiva responsabilità e rischio contrattuale, sono:

- l'organizzazione e la gestione normativa del personale dipendente. In particolare, l'aggiudicatario dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in appalto con proprio personale, regolarmente assunto ed avente

i requisiti professionali e tecnici adeguati all'utilizzo, garantendo la continuità del servizio anche in caso di malattie, ferie, scioperi o altre cause d'assenza;

- le spese comunque derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio (compresa la fornitura di tutte le attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale in conformità alle normative vigenti);
- l'onere relativo all'acquisto e alla manutenzione di tutti i materiali, attrezzature e macchinari necessari ai propri addetti per l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. La ditta deve eseguire le operazioni avvalendosi di idonee attrezzature, moderne ed efficienti, perfettamente rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro e prevenzione degli infortuni.
- tutte le spese, imposte e tasse relative alla partecipazione alla gara di appalto per l'affidamento del servizio;
- tutte le spese e imposte relative al contratto e derivanti dall'assunzione della fornitura, comprese le tasse di bollo, di registrazione, di copia e l'I.V.A. - ai sensi delle norme vigenti.

### **ART. 31**

#### **PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI**

Le prestazioni previste dal presente capitolato debbono svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

La ditta aggiudicataria s'impegna:

- ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto in condizione di sicurezza ottimale;
- ad osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza;
- ad assumere di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- ad applicare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di legge.

E' fatto obbligo alla Ditta di assumere direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con speciale riferimento all'art. 26 del D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

In particolare viene richiesto alla ditta appaltatrice di aver redatto il documento previsto dall' art. 17, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008.

Si precisa che tutti i costi per gli adempimenti a ciò conseguenti sono da intendersi compresi nel corrispettivo previsto per l'esecuzione del servizio.

Resta inteso che, in caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sulla ditta che pertanto è tenuta alla rigorosa osservanza di tutta la normativa applicabile, nei confronti del personale, dipendente e non, utilizzato per la fornitura del servizio.